



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |              |                   |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SCAFI</u>     | <u>PAOLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SURINI</u>    | <u>DIEGO</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>BUCARELLI</u> | <u>ENZO</u>  | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> | _____            | _____        | _____             |
| <input type="checkbox"/> | _____            | _____        | _____             |
| <input type="checkbox"/> | _____            | _____        | _____             |
| <input type="checkbox"/> | _____            | _____        | _____             |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 121/2019  
depositato il 17/04/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500089/2018 IRPEF-ADD.REG. 201
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500089/2018 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500089/2018 IRPEF-RED.CAP. 201  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 121/2019

UDIENZA DEL

06/10/2020 ore 10:10

N° 6/2021

PRONUNCIATA IL:

6-10-2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19-1-2021

Il Segretario

*Luca Ines*

FATTO

Con atto n. 121/2019 del 15/04/2019 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'A.E di Novara notificatole il 03/08/2018 per l'anno 2008, e relativo ad un IRPEF di € 24513,00 oltre interessi, addizionali e sanzioni per un importo complessivo di € 87.189,00.

Nel settembre 2015 la ricorrente presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, con oggetto tre depositi bancari costituiti in territorio elvetico. In due conti risultava contitolare al 50% con il coniuge. Nel terzo costituito nel febbraio 2010, era unica titolare.

Nell'agosto del 2010 decede il marito, dirigente prima e consulente poi del gruppo Eni. Ha sempre lavorato all'estero. La ricorrente, casalinga si occupava solo della figlia.

Tutte le somme risultanti sui conti svizzeri derivavano da trasferimenti eseguiti da tre depositi bancari intestati alle società di cui era titolare il marito della ricorrente. I bonifici sono arrivati sui conti prima della morte del marito, il quale essendo malato, voleva garantire risorse alla moglie e alla figlia.

Prosegue la ricorrente comunicando che l'ufficio erariale di Lucca per gli anni 2009 e 2010 accertava redditi in capo alla ricorrente assoggettandoli ad irpef notificando due avvisi di accertamento impugnati dalla ricorrente alla CTP di Lucca che respingeva ed appellati alla CTR Toscana che accoglieva il ricorso e sentenziava che unico soggetto passivo è il marito, al quale vanno imputati i redditi. I versamenti sui conti costituiscono donazione indiretta. Inoltre rigettava l'appello dell'Ufficio relativo alle sanzioni applicate.

Contestualmente al procedimento tributario veniva aperto un procedimento penale per omessa dichiarazione che si risolveva con sentenza del Tribunale di Lucca del 26/3/2018 con l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste.

L'A.E. di Novara a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento per il 2009-2010 da parte dell'A.E di Lucca, ritenendo non perfezionata la procedura di collaborazione volontaria, emetteva avviso di accertamento oggetto dell'odierno ricorso, accertando redditi non dichiarati in capo alla ricorrente per le somme accreditate sui conti svizzeri.

Per cui la contribuente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione art. 12 DL 78/2009 in quanto l'Ufficio raddoppia i termini di accertamento per una norma non applicabile agli anni anteriori al 2009. La ricorrente richiama le sentenze della Cassazione n. 25722/2009 e n. 5915/2003 e n. 11141/2011. Prosegue la ricorrente richiamando l'art. 25 dello Statuto del contribuente "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e l'art. 3 " ...le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo."

Dice la ricorrente che agli orientamenti della cassazione sul principio di irretroattività della norma tributaria si è ormai orientata anche la giurisprudenza di merito, sia nel caso di Lista Credit Suisse, che nella vicenda Falciani e prosegue citando gli estremi di numerose sentenze di CTP e CTR.

La seconda eccezione della ricorrente riguarda l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto non è lei il soggetto passivo di imposta che ha prodotto redditi rappresentati dal saldo dei conti svizzeri regolarizzati con la procedura di Voluntary Disclosure.

Sostiene la ricorrente che l'Ufficio la doveva sanzionare solo per le violazioni sul monitoraggio fiscale e sulla omessa dichiarazione della redditività del conto pro quota.

La terza eccezione riguarda l'illegittimità dell'atto per violazione doppia imposizione ex art. 163 TUIR, in quanto l'Agenzia ha notificato analogo atto ai presunti eredi, pretendendo le stesse somme sia dagli eredi che dalla ricorrente.

Conclusioni consequenziali.

L'Erario con controdeduzioni del 13 maggio 2019 dichiara che la Direzione Provinciale di Lucca segnalava il mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria instaurata dalla ricorrente, in quanto la medesima non definiva la procedura VD, né con adesione all'invito né con il pagamento degli avvisi di accertamento per le annualità 2009/2010 (emessi dall'Ufficio di Lucca).

Nell'ottobre del 2017 l'ufficio notificava alla ricorrente l'invito a comparire per verificare la correttezza degli adempimenti dichiarativi riferiti a due conti presso la BSI di Lugano i cui beneficiari effettivi risultavano la ricorrente e                      conti entrambi aperti nel 2008. Non ricevendo documentazione dalla ricorrente l'ufficio emetteva un atto di contestazione non impugnato dalla parte e l'avviso di accertamento oggetto dell'odierna controversia., recuperando € redditi diversi per € 69.945,56 e redditi di capitale per € 2.842,45.

In risposta alla prima doglianza della ricorrente l'Ufficio dice che è proprio il legislatore a stabilire che se la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona, i conseguenti effetti premiali non si producono: tra questi vi è la mancata applicazione del raddoppio dei termini (art. 12 DL 78/2009).

In mancanza del pagamento delle somme dovute prevede il mancato perfezionamento della collaborazione volontaria.

In risposta al secondo motivo di doglianza l'Agenzia dichiara che il mancato perfezionamento della procedura determinato dal mancato versamento delle somme indicati nei vari atti impositivi, in deroga ai termini di cui all'art. 43DPR 600/73, notifica un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione.

Per le annualità 2009 e 2010 gli accertamenti emessi dalla DP di Lucca, impugnati, hanno visto l'Ufficio soccombere in secondo grado. Per l'Ufficio è altresì irrilevante la sentenza penale citata dalla ricorrente e allegata al ricorso.

In risposta alla carenza di legittimazione passiva e alla doppia imposizione, lamentate dalla ricorrente, l'ufficio chiarisce che nel 2008 la ricorrente era contitolare con lo                      di due conti in Svizzera non dichiarati nel quadro RW. Ne conseguiva l'emissione di un atto di contestazione non impugnato, rendendosi definitivo.

Con riferimento alla doppia imposizione, l'Ufficio chiarisce che per l'anno in questione, riguardo ai conti intestati a l                      (deceduto) ha imputato il 50% alla ricorrente nella sua qualità di vedova e il rimanente 50% alla                      e alle due figlie, smentendo quindi la doppia imposizione.

Conclude l'Agenzia Entrate chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

Diritto

Il ricorso va accolto per i motivi a seguire.

La prima eccezione della ricorrente richiama l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D. L. 78/2009 .

Tale norma introdotta nel luglio del 2009 ha carattere speciale in quanto concerne una presunzione legale relativa presupponendo che in assenza di prova contraria da parte del contribuente, tutte le somme detenute nei paesi " black list ", vanno considerate come redditi sottratti al fisco italiano. Inoltre proseguendo nella lettura della norma, prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento.

Autorevole giurisprudenza ha chiarito che l'art.12 del D.L. 78/2009 ha natura non meramente procedurale, ma anche sostanziale, escludendone di conseguenza l'applicabilità retroattiva, vietata dall'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, e dall'art. 3 , comma 1 , della legge 212/2000 "Statuto del contribuente ".

Pertanto a fronte della mancanza di una specifica disciplina derogatoria

Sull'efficacia temporale della norma, non può che desumersi l'irretroattività dell'applicazione della stessa, sia con riferimento alla presunzione legale di cui al comma 2°, sia con riferimento al raddoppio dei termini.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2662/2018 ha ulteriormente ribadito che "... la pretesa natura procedimentale della norma di cui all'art. 12 , comma 2, del d.l. n. 78/2009 che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Cost".

Appare quindi infondata la pretesa erariale per l'anno oggetto di controversia.

Va accolta pure l'eccezione concernente la richiesta di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione passiva.

In relazione alle giacenze di tre relazioni bancarie detenute in Svizzera, si è già pronunciata la CTR Toscana con sentenza 2034/2018 del 21/05/2018

Determinando "... che l'unico soggetto passivo di imposta è pacificamente lo ' al quale devono essere imputati i redditi evasi. Identica considerazione deve essere svolta per i redditi omessi derivanti dal rendimento delle attività finanziarie derivanti dalla cointestazione al 50% allo alla

"Nella fattispecie appare chiaro che i versamenti in esame costituiscono una donazione indiretta fatta dallo alla compagna, per i motivi sopra indicati, che risulta, come evidenziato dalla ricorrente, dagli atti della Voluntary Disclosure" .

"Circostanza peraltro emersa anche nell'ambito del procedimento penale celebrata a carico della ' imputata del reato di cui all'art. 5 del D.L.vo 74/200 definito con sentenza, depositata in atti, di

assoluzione , in data 26.3.2018, con la formula "perché il fatto non sussiste" essendo stato ritenuto anche in tale sede che "le somme presenti sui conti cointestati fossero redditi di lavoro dello

Il Collegio ritiene nel caso in questione ricorrano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.

Spese compensate.

Novara, 06/10/2020

Il Giudice estensore

(D. SURINI)



Il Presidente

(P. SCAFI)

